

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER

IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

«Quello che gli altri non vi dicono»

NUMERO IX · IL LISTINO DELL'ERRORE

Lunedì 14 settembre 2026

*«Citare ciò che non esiste ha un prezzo.
Ora, per la prima volta, c'è un listino. Letto sui dispositivi.»*

*Quindici provvedimenti italiani su atti scritti con l'IA:
quanto è costato, a chi, e dove le rassegne sbagliano.*

AVV. ANTONIO SALERNO

• ADVOCATUS DIABOLI •

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

In questo numero

Dalla comparsa del marzo 2025 a Firenze alla Cassazione di giugno 2026, i giudici italiani hanno cominciato a mettere un prezzo alle citazioni che non esistono o che non dicono ciò che si pretende. In questo numero: la tabella cronologica costruita sui testi dei provvedimenti (non sulle rassegne), gli importi con i totali dei dispositivi, il confronto tra casi in cui l'IA c'entra e casi in cui è solo un richiamo, le due pronunce della Cassazione penale, le date che le rassegne sbagliano e come citare in un atto senza ripetere l'errore.

L'ERRORE NEI NUMERI

Prima di tutto, una correzione a noi stessi 1

2025: I PRIMI CASI

Quattro provvedimenti, quattro modi di sbagliare 2

2026: L'ESPLOSIONE

Gennaio-giugno: il listino si riempie 3

LA CASSAZIONE

La Sezione VII scrive «allucinazione informatica» — e poi si contraddice 5

LA LEZIONE

Che cosa dicono tutti i provvedimenti, messi in fila 6

COME SI CITA

Le date che le rassegne sbagliano (e come scriverle) 7

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Dal listino al fascicolo: tre regole di studio 8

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti 9



L'ERRORE NEI NUMERI

Prima di tutto, una correzione a noi stessi

Nel numero II abbiamo scritto che il Tribunale di Siracusa aveva condannato un difensore al pagamento di 30.103 euro. Rileggendo il testo della sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026, il conto è un altro: spese di lite 14.103 euro; ulteriori 14.103 euro ex art. 96, comma 3, c.p.c.; 2.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4. **Totale: 30.206 euro**, prima degli accessori (la somma è nostra, non del giudice). La stampa, tra l'altro, arrotonda a «30.000».

Un secondo punto, più delicato. Avevamo scritto che i numeri delle quattro sentenze di Cassazione citate (nn. 1216/2000, 8379/2006, 14795/2003 e 4553/2004) fossero reali, con contenuto manipolato. Dal testo risulta altro: i **passi virgolettati**, controllati dal Tribunale sul CED, non compaiono in nessuna decisione. Una fonte specializzata aggiunge che alcune di quelle sentenze esistono su materie diverse; un'altra le definisce «fantasma». Noi non scriveremo più «numeri reali».

Tutto il resto di questo numero poggia su un criterio: i dati vengono dai **testi dei provvedimenti letti**, non dalle rassegne. Dove abbiamo avuto solo fonti secondarie lo scriviamo in tabella.



2025: I PRIMI CASI

Quattro provvedimenti, quattro modi di sbagliare

Autorità e data	Cosa è successo	Esito
Trib. Firenze, sez. imprese, ord. del 14 marzo 2025	Comparsa del reclamato con numeri di sentenze di Cassazione inesistenti o dal contenuto diverso. Il difensore dichiara che la ricerca era stata fatta con ChatGPT da una collaboratrice, a sua insaputa	Art. 96 respinto : nessuna allegazione del danno (comma 1); nessuna mala fede o abusività (comma 3). Il Tribunale parla di «disvalore» dell'omessa verifica. Chi cita Firenze come condanna sbaglia
Trib. Torino, sez. lavoro, sent. n. 2120 del 16 settembre 2025	Ricorso redatto «col supporto dell'intelligenza artificiale»: un coacervo di citazioni astratte e inconferenti, eccezioni manifestamente infondate. Nessuna sentenza inesistente accertata	Rigetto. Art. 96, comma 3: 500 euro a ciascuna delle due convenute; comma 4: 500 euro alla Cassa. Totale 1.500 (somma nostra)
Trib. Latina, sez. lavoro, sent. n. 1034 del 23 settembre 2025	Ricorso «a stampone», come centinaia di altri dello stesso difensore, con strumenti di IA; il difensore non compare per chiarimenti. Anche qui non sentenze inventate: abuso e serialità	Rigetto. 1.000 euro alla controparte e 1.000 alla Cassa (il dispositivo li chiama entrambi «art. 96, comma 3»). Totale 2.000 (somma nostra)
TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. n. 3348/2025 (camera di consiglio 14.10.2025, pubblicazione 21.10.2025)	Sentenze citate non pertinenti. A verbale il difensore ammette di avere usato strumenti di ricerca basati su IA con risultati errati	Ricorso respinto, spese 1.500 euro. Nessuna sanzione per l'IA. Violato il dovere di lealtà e probità (art. 88 c.p.c. via art. 39 c.p.a.); la firma attribuisce la responsabilità anche se si usa l'IA; sentenza trasmessa al COA di Milano



2026: L'ESPLOSIONE

Gennaio-giugno: il listino si riempie

Autorità e data	Cosa è successo	Esito
Trib. Verona, sent. ex art. 281-sexies (udienza 22.1.2026; sottoscritta «Verona, 10.2.26»)	Non precedenti inventati: nell'atto di citazione era rimasta la frase del chatbot («Se vuoi, posso proseguire con l'inserimento di questa parte in un atto completo...»). «Evidente ricorso (non sufficientemente controllato) ad un sistema di intelligenza artificiale»	Opposizione a precetto (25.111,35 euro) rigettata. Spese 2.552 euro. Art. 96, comma 3: 1.800 euro (circa metà delle spese); comma 4: 1.000 euro alla Cassa. Totale delle sanzioni 2.800 (somma nostra)
Trib. Siracusa, sent. n. 338 del 20 febbraio 2026	Memoria con quattro massime virgolettate di sentenze di Cassazione che, dal CED, non esistono. Il Tribunale esclude malfunzionamento delle banche dati, errore di trascrizione, invenzione deliberata: resta l'IA non verificata, colpa grave. È «fatto notorio» che gli LLM non sono banche dati	Spese 14.103; art. 96 co. 3: altri 14.103 più interessi; co. 4: 2.000 alla Cassa. 30.206 euro prima degli accessori (somma nostra)
Trib. Milano, ord. (firmata 24 marzo 2026; le rassegne la citano come 27.3)	Ricorso possessorio con precedenti non pertinenti e «sviste» da chatbot rimaste nel testo	Cessazione della materia del contendere; spese 1.308 euro; art. 96 comma 1: 1.000 euro al resistente (qui comma 1, non 3-4)
Trib. Mantova, sent. n. 165 del 24 marzo 2026 (fonte secondaria, testo non letto)	Azione revocatoria: massime attribuite a pronunce su materie estranee	Domanda rigettata; spese 9.142; co. 3 e co. 4: 2.250 euro ciascuno (somma 4.500, nostra). Una fonte parla di «circa duemila euro»: imprecisa
Trib. Rovigo, sent. n. 219/2026 (udienza 11.3.2026; pubblicazione 7.4.2026)	Stessa frase del chatbot di Verona, stesso precetto da 25.111,35 euro. La condanna ex art. 96 non è motivata dall'IA ma dall'omessa prova della rinuncia all'eredità; l'IA è solo un «richiamo a maggiore cura»: l'uso «non è certamente vietato», serve supervisione umana	Spese 1.278; co. 3 e co. 4: 500 euro ciascuno (somma 1.000, nostra)
Trib. Lecco, sent. (firmata 26 maggio 2026; le rassegne dicono 27.3)	Querela di falso: 13 pronunce di legittimità citate, 2 inesistenti con estratti virgolettati inesistenti, 11 inconferenti. «Meri refusi» respinto per la ripetitività dell'errore	Spese 5.261; co. 3: 1.000; co. 4: 500 alla Cassa. Totale delle sanzioni 1.500 (somma nostra). Chi riporta 500+500 non segue il dispositivo
Trib. Milano, sent. (firmata 5 giugno 2026)	Tre massime attribuite a sentenze che esistono ma «non hanno nulla a che vedere» con le citazioni; verosimilmente IA non controllata	Terza via: il giudice non applica l'art. 88 né segnala all'Ordine (il principio era comunque corretto), ma liquida i compensi ai minimi, riconoscendo solo le fasi di studio e introduttiva: 2.090 euro



Corte d'appello di Bari, sent. (camera di consiglio 15.5.2026; indicata «5.6.2026»)	Citazioni con numeri e date che nelle banche dati non corrispondono, «in un numero tale di casi da escludere errore di digitazione». La Corte non accerta l'IA («da valutarsi nelle sedi opportune»)	Appello respinto, spese 9.991. Violazione dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 50 del codice deontologico; sentenza trasmessa al COA di Trani. Nessun art. 96
Corte d'appello di Bologna, sent. n. 1352/2026 (fonte secondaria; 5 o 12 maggio 2026)	Sentenze di Cassazione inesistenti nei termini indicati; in udienza il difensore ammette un'IA non controllata	Lite temeraria per colpa grave, versamento alla Cassa, trasmissione al COA. Importi non verificati

LA CASSAZIONE

La Sezione VII scrive «allucinazione informatica» — e poi si contraddice

L'ordinanza n. 11431 del 2026 della Sezione VII penale (presidente Andrea Gentili, relatore Alessio Scarcella; udienza 27 febbraio 2026, deposito 26 marzo 2026; R.G. 35678/25) è la pronuncia che la scheda di Sistema Penale del 20 maggio 2026 presenta come la prima di questo tipo, «per quanto risulta». Il ricorso riguardava un concorso in cessione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).

DAL TESTO DELL'ORDINANZA 11431/2026

«rilevato preliminarmente che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all'utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti [...]»; «ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione».

Tre osservazioni di lettura, dichiarate come nostre. **Primo:** nell'ordinanza non c'è una massima formale né un principio enunciato in generale; è una motivazione «rilevato» in un'ordinanza di inammissibilità. **Secondo:** l'inammissibilità poggia sul merito (reiterazione di doglianze già respinte); i richiami fasulli sono l'indice di colpa che giustifica i 3.000 euro. **Terzo:** il testo contiene una contraddizione interna: scrive che «tutte le sentenze richiamate, pur esistenti» non affermano i principi attribuiti, e poco dopo che «l'unica sentenza realmente esistente» è quella delle Sezioni unite Mannino (n. 33748/2005). Chi la cita deve riportare il testo senza «aggiustarlo».

Il secondo precedente è la sentenza n. 23006/2026 della Sezione III penale (decisione 11 giugno 2026, deposito 22 giugno 2026), nota da fonti secondarie concordi: ricorso inammissibile, tre precedenti citati inesistenti o non pertinenti, **5.000 euro** alla Cassa delle ammende, «somma più elevata» per colpa qualificata ex art. 616 c.p.p. Il dispositivo non l'abbiamo letto; l'importo resta da fonti secondarie. Nessuna pronuncia civile di Cassazione sul tema è risultata verificabile: segnalazioni di una Cassazione civile «sul tema» sono state smentite da chi ha letto l'ordinanza (riguardava l'errore revocatorio).



LA LEZIONE

Che cosa dicono tutti i provvedimenti, messi in fila

- **Usare l'IA non è vietato.** Lo dicono i giudici (Rovigo: «non è certamente vietato»). Ma l'omessa verifica delle fonti è colpa grave (Siracusa).
- **Ammettere di avere usato l'IA non scusa.** TAR Milano e Corte d'appello di Bari lo scrivono: la sottoscrizione attribuisce la responsabilità, anche se si usano strumenti di IA.
- **Sono tre modi diversi di sbagliare, e costano in modo diverso.** Citazioni inesistenti (Siracusa, Lecco); citazioni esistenti ma che non dicono ciò che si pretende (Milano giugno, Cassazione VII, Torino, Latina, Mantova); la frase del chatbot rimasta nell'atto (Verona, Rovigo, Milano ordinanza).
- **Il costo dipende dalle spese di lite.** L'art. 96, comma 3 si parametra al valore economico del giudizio: a Siracusa e a Verona la voce corrisponde alle spese o a circa la metà. Il comma 4 va da 500 a 5.000 euro alla Cassa delle ammende (così il testo di Siracusa).

Sede	Quanto costa l'errore (dagli esempi letti)
Tribunale civile	Da 1.000 (Rovigo) a 30.206 euro (Siracusa), a seconda di spese e art. 96, commi 3 e 4
Cassazione penale	3.000 euro (Sezione VII); 5.000 euro (Sezione III, da fonti secondarie), alla Cassa delle ammende
Giustizia amministrativa e corti d'appello	Trasmissione al Consiglio dell'Ordine (TAR Milano, Bari, Bologna); spese
Compensi	Liquidati ai minimi anche a chi vince (Milano, 5 giugno 2026)
Disciplinare	Nessuna decisione del CNF o di un CDD pubblicata che sanzioni l'uso non verificato dell'IA. L'esito dei procedimenti avviati dai COA non risulta pubblico



COME SI CITA

Le date che le rassegne sbagliano (e come scriverle)

Tra il testo dei provvedimenti e le rassegne ci sono scarti di date che, in un atto, fanno una brutta figura. Ecco come citare senza ripetere l'errore.

Provvedimento	Come citarlo
Trib. Verona	Sentenza del 10 febbraio 2026 (sottoscrizione; secondo altre fonti pubblicata il 16 febbraio; «n. 315»: da verificare)
Trib. Lecco	Sentenza firmata il 26 maggio 2026; le rassegne indicano il 27 marzo: data da verificare
Trib. Milano, ordinanza	Firmata il 24 marzo 2026 (le rassegne: 27 marzo)
Trib. Milano, sentenza	5 giugno 2026 (altre fonti 8 giugno; pubblicata sul sito l'11 giugno)
Corte d'appello di Bari	Sentenza di giugno 2026 (camera di consiglio 15 maggio 2026)
Cass. pen. sez. VII n. 11431/2026	Ordinanza (non «sentenza»), udienza 27 febbraio 2026, deposito 26 marzo 2026
Trib. Firenze 14 marzo 2025	Art. 96 respinto: non è una condanna

Abbiamo scartato dall'elenco ciò che regge su una sola fonte aggregata senza estremi controllabili, ciò che non riguarda l'IA negli atti difensivi (un'ordinanza di Pistoia sulla concorrenza sleale, in cui la parte attribuiva i contenuti a un sistema di IA), e una presunta Cassazione civile «sul tema» che non lo è.



IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Dal listino al fascicolo: tre regole di studio

- **Nessun virgolettato senza copia del testo nel fascicolo.** Un controllo di dieci minuti costa meno di una condanna ex art. 96, comma 3. La verifica è in tre passi: la sentenza esiste; è di quella sezione e di quella data; dice davvero il principio che le attribuiamo. Il numero esiste non basta: Cassazione VII lo dimostra.
- **Il «foglio fonti».** Per ogni atto con precedenti, un foglio interno con data e ora della verifica, banca dati usata, pagina del principio. Serve davanti al giudice (per dimostrare che la colpa non era grave) e davanti al Consiglio dell'Ordine.
- **Lato attivo e lato collaboratori.** Quando la controparte cita fantasmi: chiedere l'art. 96, comma 3 (non richiede la prova del danno, a differenza del comma 1: Firenze lo respinse proprio per questo) e allegare il tempo speso per il controllo. Lato interno: policy scritta per collaboratori e praticanti, perché la responsabilità dell'atto resta di chi firma, come a Firenze.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Un anno e mezzo fa la domanda era: «è vietato usare l'IA?». Oggi i giudici hanno risposto no, e hanno cominciato a mandare il conto. Il conto non dipende dall'IA: dipende dal virgolettato falso, dal valore della causa e da quanto il giudice ha dovuto faticare per accorgersene. L'IA è il mezzo; il costo è la firma. E la prossima volta che sentite dire «tanto è un errore di battitura», ricordate Lecco: tredici citazioni, due fantasmi, undici fuori tema, e la parola «refusi» respinta per ripetitività.

Il giudice non è tenuto a credere che sia stata l'IA. È tenuto a leggere chi ha firmato.

**TRASPARENZA**

Nota metodologica e fonti

Testi di provvedimento letti direttamente (PDF o testo): Trib. Firenze 14.3.2025; Trib. Torino n. 2120/2025; Trib. Latina n. 1034/2025; TAR Lombardia n. 3348/2025; Trib. Verona (R.G. 4203/2025); Trib. Siracusa n. 338/2026 (R.G. 1244/2025); Trib. Milano, ordinanza del 24 marzo 2026; Trib. Rovigo n. 219/2026; Trib. Lecco (maggio 2026); Trib. Milano, sentenza del 5 giugno 2026; Corte d'appello di Bari (giugno 2026); Cass. pen., sez. VII, ord. n. 11431/2026. Solo fonti secondarie: Trib. Mantova n. 165/2026; Corte d'appello di Bologna n. 1352/2026 (importi non verificati); Cass. pen., sez. III, n. 23006/2026 (importo di 5.000 euro da fonti concordi, dispositivo non letto); art. 616 c.p.p. come riportato da una banca dati (da verificare). I totali sono somme nostre degli importi dei dispositivi, prima degli accessori. Non abbiamo accesso alle grandi banche dati a pagamento. Casi esclusi perché non verificabili: Busto Arsizio, Ferrara, un secondo caso di Lecco di fine agosto, Roma e Prato 2025 (solo rassegne), Messina/Patti. Nessuna decisione disciplinare CNF/CDD trovata; nessuna pronuncia del Consiglio di Stato su atti difensivi generati con IA.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.